



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 31 marzo 2005 (06.04)
(OR. FR)

7684/05

PUBLIC 2

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
FEBBRAIO 2005

Il presente documento contiene:

- nell'**allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel febbraio 2005. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nel febbraio 2005 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: ("<http://ue.eu.int>"), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

FEBBRAIO 2005			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2638ª Sessione del Consiglio Consiglio "Economia e finanza" del 17 febbraio 2005 Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi Decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un'esenzione dall'imposta sul cambiamento climatico a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo a un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione, per quanto riguarda i prodotti agricoli e le agevolazioni per le persone che attraversano la linea Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 per quanto riguarda l'estensione del divieto di pesca a strascico alle acque della Polonia	16276/7/04 REV 7	1/05, 2/05	Unanimità
	5663/05 + REV 1 (lt)		Unanimità
	6236/05	3/05	Maggioranza qualificata
	5602/05		Maggioranza qualificata

FEBBRAIO 2005			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2639ª Sessione del Consiglio "Istruzione, gioventù e cultura" del 21 febbraio 2005 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio Atto legislativo adottato a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo nel quadro della procedura di codecisione Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019 (22.02.2005) Atto legislativo adottato a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo nel quadro della procedura di codecisione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (23.02.2005)	PE-CONS 3601/05 + COR 1 (pt) Rif. Doc. 6612/05 Rif. Doc. 6619/05		Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata

FEBBRAIO 2005			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2642^a Sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 24 febbraio 2005 Decisione quadro del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione Decisione quadro del Consiglio relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato Decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie Decisione del Consiglio relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, compreso nella lotta contro il terrorismo	15010/04 + COR 1 (de) + REV 1 (es)	4/05	Unanimità
	14648/04 + COR 1 (es) + COR 2 + COR 3 (da) + REV 1 (sl) + REV 2 (pl)		Unanimità
	6838/04 + COR 1 (de) + COR 2 (sv) + COR 3 (de) + COR 4 (sv) + REV 1 (pl)	5/05, 6/05, 7/05, 8/05, 9/05, 10/05, 11/05, 12/05, 13/05	Unanimità
	10667/04 + COR 1 (sv) + REV 1 (hu)	14/05, 15/05, 16/05	Unanimità

FEBBRAIO 2005			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2643^a Sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 28 febbraio 2004 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili Direttiva del Consiglio che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	5250/05 + COR 1 (de)	17/05, 18/05, 19/05, 20/05	Astenute CZ, PT Contrarie MT, SE, UK Maggioranza qualificata
	PE-CONS 3605/05	21/05	Maggioranza qualificata
	6558/05	22/05	Astenute FR, PT Maggioranza qualificata

DICHIARAZIONE 1/05

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 8 della direttiva 90/434/CEE non vada interpretato nel senso di privare i soci residenti negli Stati membri dei benefici della presente direttiva qualora la partecipazione maggioritaria sia acquisita da residenti comunitari e da residenti di paesi terzi."

DICHIARAZIONE 2/05

Dichiarazione dell'Italia

"L'Italia si riserva il diritto di applicare la direttiva che modifica la direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azione concernenti società di Stati membri diversi allo scambio di azioni definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) dalla data di recepimento nel diritto interno."

DICHIARAZIONE 3/05

Dichiarazione del governo della Repubblica di Cipro

"Nell'approvare la modifica dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, il governo della Repubblica di Cipro ribadisce la posizione secondo cui, in quanto autorità sovrana, con facoltà di esercitare una legittima giurisdizione sull'intero territorio della Repubblica di Cipro, esso è la sola autorità competente a designare i punti di entrata nel territorio della Repubblica e di uscita dallo stesso. Il governo della Repubblica di Cipro ricorda che tutti i porti, gli approdi e gli aeroporti situati nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo sono stati dichiarati chiusi in conformità delle norme del diritto internazionale confermate dalla Corte internazionale di giustizia. Pertanto i porti, gli approdi e gli aeroporti che non sono stati espressamente dichiarati aperti e debitamente autorizzati dal governo della Repubblica di Cipro quali punti di entrata e di uscita per passeggeri e merci non possono essere legittimamente utilizzati per la circolazione di merci in entrata o in uscita."

DICHIARAZIONE 4/05

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione deplora che l'articolo 6, paragrafo 2 della decisione quadro non contempli un livello minimo di pena per il reato di accesso illecito quale definito all'articolo 2."

DICHIARAZIONE 5/05

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione sostiene che le condanne al risarcimento delle vittime di cui all'articolo 1, lettera b), punto ii) sono coperte dal regolamento del Consiglio (CE) 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e non devono pertanto essere considerate sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della presente decisione quadro."

DICHIARAZIONE 6/05

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Germania di presentare un'iniziativa relativa a un'ulteriore decisione quadro contenente disposizioni in materia di cooperazione tra gli Stati membri nella contestazione delle infrazioni al codice della strada, a seguito delle corrispondenti disposizioni del progetto di accordo del Consiglio sulla cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nella contestazione delle infrazioni al codice della strada e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie. Il Consiglio esaminerà la proposta ai fini di una rapida adozione delle suddette disposizioni."

DICHIARAZIONE 7/05

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prende atto che l'accordo sugli articoli 5, 7, paragrafo 2, lettera g), e 20, paragrafo 3 lascia impregiudicate:

- le posizioni degli Stati membri per quanto riguarda le soluzioni da trovare riguardo ai futuri strumenti sul reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale;
- l'interpretazione degli strumenti esistenti sul reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale."

DICHIARAZIONE 8/05

Dichiarazione della Germania sul riferimento nell'articolo 5, paragrafo 1, agli atti contrari alle norme che regolano la circolazione stradale

"Sono considerate infrazioni solo le infrazioni al codice della strada e alle norme relative alla protezione delle installazioni per la gestione del traffico e non i reati penali generici o le infrazioni di disposizioni regolamentari generali. Pertanto, solo le disposizioni volte a tutelare la sicurezza stradale o le installazioni per la gestione del traffico vanno intese come disposizioni di regolamentazione del traffico stradale."

DICHIARAZIONE 9/05

Dichiarazione dell'Austria

"L'Austria dichiara che riconoscerà e procederà all'esecuzione delle decisioni relative ai reati previsti nell'ultimo trattino dell'articolo 5, paragrafo 1, senza verifica della doppia punibilità del fatto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, soltanto se lo Stato della decisione ha indicato nel certificato i particolari del reato, le disposizioni giuridiche pertinenti e l'esatta disposizione dello strumento, adottato sulla base del TCE o del TUE, che costituisce la base giuridica della decisione."

DICHIARAZIONE 10/05

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione sottolinea che l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea impone il rispetto dei diritti fondamentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Nella misura in cui il considerando 6 fa riferimento a principi costituzionali che non sono comuni agli Stati membri, dovrebbe essere inteso unicamente in modo da consentire a uno Stato membro di applicare alle proprie procedure quei principi costituzionali che non sono comuni."

DICHIARAZIONE 11/05

Dichiarazione del Portogallo

"Il Portogallo dichiara che intende avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b) per quanto riguarda il riconoscimento delle decisioni relative alle persone giuridiche, limitatamente ai casi in cui l'obbligo di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche è stabilito in un atto dell'Unione europea".

DICHIARAZIONE 12/05

Dichiarazione dell'Austria

"La Repubblica d'Austria dichiara, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b) della decisione quadro, di limitarne l'applicazione per quanto riguarda le persone giuridiche, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore, alle decisioni che si riferiscono ad una condotta per la quale uno strumento europeo prevede l'applicazione del principio della responsabilità delle persone giuridiche."

DICHIARAZIONE 13/05

Dichiarazione dell'Irlanda e della Svezia

"L'Irlanda e la Svezia ritengono che il considerando 6 (e gli analoghi considerando di altre decisioni quadro dell'UE riguardanti il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale) vada inteso in modo tale da non ostare ad uno Stato membro di applicare le sue norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione, anche se non sono comuni a tutti gli Stati membri, allorché procede all'esecuzione di una decisione delle autorità competenti di altri Stati membri. Secondo l'Irlanda e la Svezia qualsiasi interpretazione del considerando 6 che limitasse la sua applicabilità alle procedure proprie di uno Stato membro non solo renderebbe la disposizione superflua ma sarebbe contraddittoria."

DICHIARAZIONE 14/05

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La Germania richiama l'attenzione sul fatto che i membri nazionali dell'Eurojust e le persone che li assistono nella loro attività per l'Eurojust non sono soggetti al diritto nazionale, ma esclusivamente alla decisione che istituisce l'Eurojust. Le condizioni tecniche di accesso dei membri nazionali dell'Eurojust al SIS devono pertanto essere decise dal Consiglio. La Germania propone di elaborare un modello tecnico di accesso sulla scorta di quello elaborato per la partecipazione parziale al SIS del Regno Unito e dell'Irlanda."

DICHIARAZIONE 15/05

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La Germania richiama l'attenzione sul fatto che, dalle diverse versioni dell'articolo 101 A, paragrafo 1 e dell'articolo 101 B, paragrafo 1, secondo cui il diritto di consultare "direttamente" i dati inseriti nel SIS deve essere previsto soltanto per l'Europol, non si deve trarre la conclusione che non possa essere previsto l'accesso diretto per l'Eurojust (per i membri nazionali e per i loro assistenti)."

DICHIARAZIONE 16/05

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La Germania si rallegra dell'accordo raggiunto sull'iniziativa presentata dalla Spagna riguardo al SIS. Ritiene inoltre che le autorità preposte al rilascio dei permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi debbano poter accedere ai dati sugli stranieri conformemente all'articolo 95 della CAS. Inoltre, è necessario consentire l'accesso dell'Eurojust ai dati di cui all'articolo 100 della CAS. La Germania si attende che sia esaminata al più presto, come già proposto in sede di Consiglio il 19 dicembre 2002, la possibilità di estendere l'accesso dell'Eurojust ad altre categorie di dati, e che si tenga conto delle esigenze formulate nella lettera del collegio dell'Eurojust. La Germania si attende inoltre che gli Stati membri raggiungano rapidamente un accordo sulle suddette questioni nel quadro delle future consultazioni in merito all'ulteriore sviluppo del SIS e propone di impartire un mandato concreto in tal senso al Gruppo competente."

DICHIARAZIONE 17/05

Dichiarazione della delegazione polacca

"La Polonia è favorevole all'introduzione di contingenti tariffari per le importazioni di zucchero dalla Serbia e Montenegro, della Bosnia-Erzegovina e dell'Albania quale strumento per regolamentare l'accesso al mercato comunitario e impedire le pratiche fraudolente osservate in passato.

Tuttavia la Polonia è del parere che il livello dei contingenti non debba superare sostanzialmente un'eccedenza esportabile calcolata in base al bilancio produzione-consumo. In questo contesto la proposta di offrire contingenti tariffari per lo zucchero ai paesi che non hanno una produzione di zucchero è particolarmente incomprensibile.

L'Unione europea sta affrontando una riforma significativa dell'OCM per lo zucchero. Un taglio drastico dei contingenti di produzione dello zucchero costituisce uno degli elementi chiave dei piani di riforma. A parere della Polonia la fissazione di contingenti tariffari al livello proposto appare incoerente rispetto all'iniziativa della riforma in materia e fuorviante per i nostri partner, specialmente tenuto conto che alcuni di essi potrebbero aderire in futuro all'Unione europea."

DICHIARAZIONE 18/05

Dichiarazione della Commissione sui contingenti tariffari per Serbia e Montenegro

"La Commissione propone l'introduzione di contingenti tariffari per le importazioni comunitarie di zucchero dalla Serbia e Montenegro, della Bosnia-Erzegovina e dall'Albania. Il contingente originariamente proposto per la Serbia e Montenegro ammonta a 150.000 tonnellate.

Visto che la Serbia e Montenegro si è impegnata ad accordare alla Comunità una preferenza tariffaria soddisfacente per le proprie importazioni di zucchero, la Commissione propone ora che il contingente per la Serbia e Montenegro sia fissato a 180.000 tonnellate.

Se la Serbia e Montenegro non rispettasse successivamente l'impegno preso, la Commissione proporrebbe di ridurre il contingente a 150.000 tonnellate."

DICHIARAZIONE 19/05

Dichiarazione della Commissione sulle restituzioni all'esportazione di zucchero UE nei Balcani occidentali

"Per quanto riguarda l'attuale sospensione¹ delle restituzioni all'esportazione di zucchero verso l'intera regione dei Balcani occidentali, il cui obiettivo è combattere eventuali meccanismi di scambi fraudolenti del tipo "carosello", la Commissione conferma che, se è accordato un accesso preferenziale allo zucchero UE, saranno adottate misure per impedire siffatti meccanismi."

¹ Regolamenti (CE) nn. 430, 431 e 432/2003 della Commissione del 7 marzo 2003 (GU L 65 dell'8.03.2003)

DICHIARAZIONE 20/05

Dichiarazione della delegazione danese

"La Danimarca approva la proposta relativa ad un regime dei contingenti all'importazione per lo zucchero in provenienza da Serbia e Montenegro, compresi il Kosovo, la Bosnia-Erzegovina e l'Albania. Tuttavia, per garantire la conformità con l'esito delle discussioni sulla riforma dell'OCM dello zucchero, la Danimarca ritiene che il proposto regime di importazione con contingenti debba essere riveduto non appena sarà adottata la nuova regolamentazione del mercato nel settore dello zucchero."

DICHIARAZIONE 21/05

Dichiarazione della delegazione danese

"La Danimarca avrebbe preferito che venisse assegnata al programma una dotazione finanziaria inferiore. Considerata tuttavia la situazione concreta - visto l'andamento della negoziazione con il Parlamento - la Danimarca non si opporrà a una dotazione di compromesso di 149 milioni di EUR."

DICHIARAZIONE 22/05

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio ha deciso di differire sino al marzo 2006 l'applicazione dell'elemento "scortecciatura" per il materiale da imballaggio in legno della direttiva della Commissione 2004/102/CE, in modo da permettere di continuare la raccolta dei risultati delle ricerche in corso negli Stati membri e a livello internazionale e da tener conto dei risultati delle discussioni in corso sulla norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 15 relativamente agli aspetti tecnici della scortecciatura del legno. Il Consiglio raccomanda che tali risultati siano presentati entro il 31 dicembre 2005. Tuttavia, il Consiglio e la Commissione ritengono che occorra mantenere almeno un adeguato livello di protezione fitosanitaria UE per il materiale da imballaggio in legno su cui si basa la misura di emergenza 2001/219/CE e che il livello previsto dalla direttiva debba essere raggiunto a decorrere dal marzo del 2006.

A tal fine la Commissione conferma l'intenzione di:

1. continuare a seguire i risultati delle ricerche e delle discussioni sugli aspetti tecnici della scortecciatura del legno e adottare le misure appropriate per il riesame delle pertinenti misure comunitarie, in particolare in relazione a USA, Giappone, Canada e Cina;
2. riesaminare a livello di Comitato fitosanitario permanente le misure d'emergenza attualmente vigenti nei confronti di USA, Giappone, Canada e Cina onde assicurare che la protezione fitosanitaria UE sia adeguatamente mantenuta al livello su cui si basa la misura d'emergenza 2001/219/CE;
3. mantenere contatti a livello tecnico sul piano internazionale, con il sostegno degli Stati membri, per quanto riguarda la questione della scortecciatura."

FEBBRAIO 2005	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusa il 2 febbraio 2005 Azioni comuni del Consiglio che prorogano i mandati dei rappresentanti speciali dell'Unione europea • azione comune che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Regione dei Grandi Laghi in Africa Doc. 5606/05 • azione comune che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan Doc. 5605/05 • azione comune che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente Doc. 5621/05 • azione comune che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale Doc. 5622/05 • azione comune che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia Doc. 5612/05 • azione comune che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina Doc. 5610/05 Procedura scritta conclusa il 14 febbraio 2005 Regolamento del Consiglio che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 348/2000 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina Doc. 5647/05 + ADD 1 (en) <u>Dichiarazione della delegazione tedesca</u> <i>"La Germania si astiene non essendo possibile differenziare i prodotti ai fini della tariffa doganale come richiesto dal progetto di regolamento in questione."</i>	Contrarie DA, EE, FI, HU, LT, LV, SE Astenute CZ, DE, SI

FEBBRAIO 2005	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2638ª Sessione del Consiglio "Economia e finanza" del 17 febbraio 2005 Decisione del Consiglio che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE Doc. 6135/05 Azione comune del Consiglio che modifica l'azione comune 2004/789/PESC relativa alla proroga della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (EUPOL PROXIMA) Doc. 5252/05 Azione comune del Consiglio che modifica l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea Doc. 5253/05 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale Docc. 5457/05 + ADD 1 (en) + REV 1 (pt) + REV 2 (fi) + COR 1 (et) + COR 2 (it) + COR 3 (lt) + COR 4 (lv) + COR 5 (da) 5994/02/05 REV 2 ADD 1 Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 Doc. 5150/05 + REV 1 (lt) Posizione comune definita dal Consiglio del 17 febbraio 2005 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa Docc. 14843/04 + COR 1 (pt) + ADD 1, 16047/04 + ADD 1	

FEBBRAIO 2005	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2640ª Sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 21 febbraio 2005 Posizione comune del Consiglio che proroga e modifica la posizione comune 2004/179/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova Doc. 5831/05 Posizione comune del Consiglio recante proroga della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe Doc. 5639/05 + ADD 1 Posizione comune del Consiglio recante modifica della posizione comune 2004/423/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar Doc. 5726/05 + COR 1 (en) Relazioni con l'Armenia, la Georgia, la Moldavia e la Russia – Decisioni relative alla conclusione dei protocolli degli accordi di partenariato e di cooperazione che consentono l'adesione dei dieci nuovi Stati membri agli accordi APC a) Armenia Doc. 5780/05 + COR 1 (en) b) Georgia Doc. 5791/05 c) Moldavia Doc. 5772/05 d) Russia Doc. 5801/05 Decisione del Consiglio che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) Doc. 5833/05	

FEBBRAIO 2005	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Relazioni con i Balcani occidentali - Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea Doc. 14025/04 + COR 1 - Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea Doc. 14211/04 + REV 1 (en) + COR 1 (eccetto en) Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'Ucraina Doc. 5390/05 Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia Doc. 16272/04 + COR 1 (sl)	

FEBBRAIO 2005	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2642^a Sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 24 febbraio 2005 Decisione del Consiglio che modifica la decisione del 27 marzo 2000 che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea Doc. 6160/05 2643^a Sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 28 febbraio 2004 Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea Doc. 5769/05 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra Doc. 6098/05	
